

Bruxelles, 6 luglio 2026
(OR. en)

11588/26

PUBLIC 53
INF 211

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO – GENNAIO 2026

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio con procedura scritta nel gennaio 2026.¹

Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (titoli in corsivo).

Il documento fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi e non legislativi, in particolare:

- la data di adozione con procedura scritta,²
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale.

Informazioni su altri atti adottati dal Consiglio sono disponibili sulla pagina web dedicata del Consiglio, nella sezione "Riunioni"³. Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Estratti mensili degli atti del Consiglio - Consilium](https://www.consilium.europa.eu/it/home/).

¹ A partire dal gennaio 2026, gli estratti mensili degli atti del Consiglio includono soltanto le informazioni relative agli atti legislativi e non legislativi adottati con procedura scritta. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, del [regolamento interno del Consiglio](#), "[i]l segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta. Detto elenco contiene le eventuali dichiarazioni destinate a essere iscritte nel processo verbale del Consiglio. Le parti dell'elenco che riguardano l'adozione di atti legislativi sono rese pubbliche."

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data di adozione da parte del Consiglio e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e della presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

³ <https://www.consilium.europa.eu/it/home/>.

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#).

Se i documenti non sono direttamente disponibili, è possibile presentare una domanda di accesso tramite la seguente pagina: <https://www.consilium.europa.eu/it/documents/public-register/request-document-form/>.

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione.

Procedure scritte	
Procedura scritta conclusa il 5 gennaio 2026	CM 5563/25 REV1
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà per il 2026</i> Decisione di esecuzione (UE) 2025/2642 del Consiglio, del 22 dicembre 2025, che istituisce la riserva annuale di solidarietà per il 2026 GU L, 2025/2642, 23.12.2025	16574/1/25 REV1
Procedura scritta conclusa il 9 gennaio 2026	CM 1076/26
<i>Decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2024/254 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala</i> Decisione (PESC) 2026/88 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, che modifica la decisione (PESC) 2024/254, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala GU L, 2026/88, 12.1.2026	16010/25
<i>Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) 2024/287, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2026/87 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, che attua il regolamento (UE) 2024/287, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala GU L, 2026/87, 12.1.2026	16012/25 + REV 1 (sl)
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2024/254 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2026/88 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2024/287 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2026/87 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala GU C, C/2026/232, 12.1.2026	16013/25 + COR 1

Procedura scritta conclusa il 9 gennaio 2026	CM 1113 /26
<i>Accordi UE-Mercosur</i>	
Decisione (UE) 2026/185 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra GU L, 2026/185, 27.2.2026	12442/25
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra	12443/25
Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra GU L, 2026/186, 27.2.2026	12450/25 + ADD 1-14
Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra GU L, 2026/183, 27.2.2026	12417/1/25 REV 1
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra	12418/1/25 REV 1
Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra GU L, 2026/184, 27.2.2026	12419/25 + ADD 1-13
Dichiarazione nazionale dell'Ungheria sull'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra	
Secondo la valutazione della Commissione europea, l'accordo di partenariato UE-Mercosur contribuirà ad aumentare le esportazioni annue dell'UE verso il Mercosur del 39 % e consentirà di risparmiare miliardi di euro di dazi doganali ogni anno. Tuttavia, a nostro parere, l'accordo presenta una serie di effetti negativi sull'agricoltura e sui mezzi di sussistenza degli agricoltori europei, sulla loro competitività e sulla sicurezza alimentare. A complicare la situazione si aggiunge il fatto che l'apertura del mercato dell'UE all'Ucraina e la contestuale entrata in vigore dell'accordo di partenariato UE-Mercosur destabilizzerebbero l'intero settore agricolo europeo. La proposta di accordo di partenariato UE-Mercosur non offre agli agricoltori ungheresi sufficienti opportunità, e in generale i beni prodotti e importati dai paesi del Mercosur devono soddisfare norme di produzione di livello inferiore rispetto a quelle europee. L'Ungheria continua a ribadire che i prodotti che entrano	

nell'Unione europea devono essere altresì conformi alle regole sugli alimenti prodotti nell'UE, altrimenti gli agricoltori dell'UE si troveranno in una situazione di svantaggio concorrenziale, e questo non possiamo permetterlo. A livello mondiale, il secondo e il terzo produttore di colture OGM sono rispettivamente il Brasile e l'Argentina, mentre il Paraguay e l'Uruguay occupano rispettivamente la settima e la decima posizione: la diffusione delle colture di questi paesi in Europa e in Ungheria è dunque contraria alla strategia ungherese, che non prevede OGM. Inoltre, il progetto di regolamento recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale non include la nostra aspettativa fondamentale riguardante un elemento regionale volto a consentire agli Stati membri con mercati più piccoli, come l'Ungheria, di far valere i propri diritti. Alla luce di quanto precede, l'Ungheria non sostiene la firma e la conclusione dell'accordo di partenariato UE-Mercosur. In relazione agli articoli 5.1 e 5.4 dell'accordo di partenariato UE-Mercosur, l'Ungheria rileva che continua a essere pienamente impegnata a garantire la giustizia e l'assunzione di responsabilità per i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, compresi il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, sulla base sia della sua legislazione penale nazionale, conformemente al principio di universalità, che della sua costante dedizione a favore del coordinamento e della cooperazione tra tutte le autorità competenti a livello internazionale e nazionale al fine di garantire indagini e azioni penali efficaci riguardanti tali crimini. L'Ungheria deplora la recente politicizzazione di talune decisioni da parte di un foro giudiziario internazionale altrimenti importante; per questo motivo l'Ungheria ha notificato al segretario generale delle Nazioni Unite il suo recesso dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale il 2 giugno 2025. Il recesso dallo Statuto della Corte penale internazionale non pregiudica l'adempimento degli obblighi dell'Ungheria derivanti dal diritto dell'UE. Da quando è scoppiata la crisi migratoria nel 2015, l'Ungheria non smette di sottolineare che le cause profonde della migrazione devono essere affrontate a livello locale, nel loro punto di origine; di conseguenza l'Ungheria accoglie con favore l'ampliamento della cooperazione UE-Mercosur, che comprenderà anche questo ambito. In relazione all'articolo 6.1, e in linea con le nostre posizioni precedenti, rimarchiamo che la migrazione legale resta una questione di competenza nazionale. Opportunamente, attuiamo la nostra politica migratoria sulla base della nostra sovranità nazionale. L'Ungheria non ha adottato il <i>patto mondiale ("Global Compact") per una migrazione sicura, ordinata e regolare</i> e non partecipa nemmeno alla sua attuazione, in quanto siamo fermamente convinti che la migrazione non abbia alcun effetto positivo sulla crescita e sullo sviluppo inclusivi, compreso lo sviluppo sociale.	
Dichiarazione dell'Ungheria in merito all'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur	
Secondo la valutazione della Commissione europea, l'accordo UE-Mercosur contribuirà ad aumentare le esportazioni annue dell'UE verso il Mercosur del 39 % e consentirà di risparmiare miliardi di euro di dazi doganali ogni anno. Tuttavia, a nostro parere, l'accordo presenta una serie di effetti negativi sull'agricoltura e sui mezzi di sussistenza degli agricoltori europei, sulla loro competitività e sulla sicurezza alimentare. A complicare la situazione si aggiunge il fatto che l'apertura del mercato dell'UE all'Ucraina e la contestuale entrata in vigore dell'accordo UE-Mercosur destabilizzerebbero l'intero settore agricolo europeo.	

La proposta di accordo UE-Mercosur non offre agli agricoltori ungheresi sufficienti opportunità, e in generale i beni prodotti e importati dai paesi del Mercosur devono soddisfare norme di produzione di livello inferiore rispetto a quelle europee. L'Ungheria continua a ribadire che i prodotti che entrano nell'Unione europea devono essere altresì conformi alle regole sugli alimenti prodotti nell'UE, altrimenti gli agricoltori dell'UE si troveranno in una situazione di svantaggio concorrenziale, e questo non possiamo permetterlo. A livello mondiale, il secondo e il terzo produttore di colture OGM sono rispettivamente il Brasile e l'Argentina, mentre il Paraguay e l'Uruguay occupano rispettivamente la settima e la decima posizione: la diffusione delle colture di questi paesi in Europa e in Ungheria è dunque contraria alla strategia ungherese, che non prevede OGM. Inoltre, il progetto di regolamento recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale non include la nostra aspettativa fondamentale riguardante un elemento regionale volto a consentire agli Stati membri con mercati più piccoli, come l'Ungheria, di far valere i propri diritti. Alla luce di quanto precede, l'Ungheria non sostiene la firma e la conclusione dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur.	
Procedura scritta conclusa il 16 gennaio 2026	CM 1214/26
<i>Decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2024/385, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese</i> Decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2024/385, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese	16233/25
<i>Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) 2024/386, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese</i> Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) 2024/386, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese	16297/25
Avviso all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2024/385 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2026/122 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2024/386 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/123 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese GU C, C/2026/387, 19.1.2026	16299/25 + COR 1
Procedura scritta conclusa il 16 gennaio 2025	CM 1243/26
<i>Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488</i> Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo	16311/1/25 REV 1